

DETERMINAZIONE N° 45/2026 del 25.03.2026

OGGETTO: Affidamento della Progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di "Riavvio della linea fanghi – opere di manutenzione straordinaria presso il depuratore di Peschiera del Garda nel Comune di Peschiera del Garda". – progetto 19122.

Progetto co finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU nell'ambito dell'investimento PNRR M2 C1.1 I 1.1, Linea d'Intervento C - "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili" – proposta MTEIIC_00000488

CODICE CIG N. B1F23D62D5 – CODICE CUP N. J78B11000080005.

Autorizzazione alla società GIUDICI S.p.a. in qualità di Capogruppo del RTI GIUDICI S.p.A. – SIMAM S.p.A. – TECHNOLOGIES FOR WATER SERVICES S.p.A. a subappaltare alla ditta CHROME BUILDING COSTRUZIONI S.r.l.s. di Corsico (MI) la *realizzazione di opere civili ed edili* rientranti nella categoria scorporabile SOA OG1 per un importo stimato di € 149.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 4.500.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3/1 del 14/01/2026 e procure notarili stipulate in data 31.07.2017, 11.12.2018 e 07.09.2021, ove è prevista in particolare la facoltà di adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni relativamente alla gestione del personale.

Premesso che

- AGS è risultata assegnataria di un finanziamento statale giusto decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 23 del 20 gennaio 2023 e n. 334 del 18 settembre 2023 sovvenzionato dall'Unione Europea NexGenerationEU – (NGEU) nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) M2 C1.1 I 1.1 – Linea di Intervento C "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili" – proposta MTEIIC_00000488" per l'importo di € 3.546.212,12;

- con successiva delibera del Consiglio di amministrazione n. 5/2 del 29.02.2024 è stata approvata l'indizione di una procedura negoziata telematica senza bando ai sensi dell'art. 48, comma 3 del D.L. n. 77 del 2021, conv. in L. n. 108/2021, in combinato disposto con l'art. 225, commi 8 e 9 del D. lgs 36/2023 per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto dell'importo complessivo di € 9.864.045,83 al netto dell'IVA di cui:
 - € 9.349.425,04 oltre IVA per lavori;
 - € 188.986,84 oltre IVA per il servizio di progettazione esecutiva per un importo a base di gara pari a € 9.538.411,88 oltre a € 325.633,95 quali oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso;

- con provvedimento del RUP prot. n. 6783/2024 del 10.09.2024, a seguito di esperimento delle procedure di gara, l'appalto in oggetto è stato affidato al RTI GIUDICI S.p.A. – SIMAM S.p.A. – TECHNOLOGIES FOR WATER SERVICES S.p.A. con Capogruppo la società GIUDICI S.p.A. con sede in Rogno (BG) per l'importo di € 8.102.880,89 oltre ad € 325.633,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 8.428.514,84 oltre IVA;

- con il RTI GIUDICI S.p.A.- SIMAM S.p.A. – TECHNOLOGIES FOR WATER SERVICES S.p.A., con Capogruppo/Mandataria la società GIUDICI S.p.A. di Rogno (BG) è stato stipulato contratto d'appalto n. 667 di Prot. Contr. in data 27.11.2024 per l'importo di cui sopra;

- i lavori sono stati consegnati al sopra citato RTI in data 10.03.2025 come da apposito Verbale del Direttore ai Lavori.

- durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di circostanza impreviste ed imprevedibili di cui all'art. 120, comma 1, lett. c) del D.lgs 36/2023 si è resa necessaria la redazione di una Perizia di Variante n. 1 approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/1 del 27.01.2026 con conseguenti atti di sottomissione nuovi prezzi;

- la Perizia ha comportato un incremento dell'importo di contratto di € 737.764,42 (€ 667.764,42 per lavori oltre a € 70.000 per riprogettazione) rispetto all'importo aggiudicazione, pari al 8,05%; pertanto, l'importo complessivo dei lavori affidati al RTI aggiudicatario, al netto del ribasso è di € 9.166.442,55 di cui € 325.633,95 per oneri per la sicurezza e di cui € 160.554,32 per progettazione esecutiva, € 20.000 per riprogettazione pali digestori 1 e 2 e € 50.000 per progettazione tecnica della nuova soluzione oggetto di variante contrattuale.

Considerato che:

- la società Capogruppo del sopracitato RTI GIUDICI S.p.A. di Rogno (BG), con nota acquisita in data 16.03.2026 al protocollo della stazione appaltante al n. 2435/2026, ha espresso la volontà di subappaltare la "Realizzazione di opere civili ed edili" rientranti nella categoria SOA scorporabile OGI alla società CHROME BUILDING COSTRUZIONI S.r.l.s., per un importo di € 149.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 4.500;
- l'intervento da subappaltare non è riconducibile all'elenco delle opere di cui all'art. 3 del D.M. 10.11.2016 n. 248 (c.d. SIOS);
- l'importo presunto del subappalto, pari ad € 149.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.500, risulta essere pari a circa il **1,67%** dell'importo dei lavori aggiudicati oltre alla perizia di variante n. 1 per soli lavori (pari ad € 667.764,42) per un importo complessivo di € 8.935.734,94, esclusa l'attività di progettazione oggetto di contratto e di perizia di variante n. 1) e, pertanto, entro i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 119 del D. Lgs 36/2023;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE" e in particolare l'articolo 119 che disciplina il subappalto.

Visto il parere favorevole espresso dal R.U.P. in data 24.03.2026, acquisito al protocollo aziendale al n. 2671/2026 del 24.03.2026, il quale ritiene che tali lavori possano essere subappaltati nella misura massima consentita prevista dall'art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 in quanto:

- la società Capogruppo del RTI ha espresso la volontà di subappaltare una parte delle opere previste in progetto, consistenti nella realizzazione di opere civili ed edili rientranti nella categoria SOA scorporabile OGI per una ottimale esecuzione delle attività oggetto di appalto;
- la società subappaltatrice ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico
- organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara lavori analoghi attinenti alla natura dei lavori oggetto di subappalto come desunto dalle fatture allegate alla richiesta di subappalto;
- tra le attività oggetto sociale risultanti dalla visura camerale della ditta CHROME BUILDING COSTRUZIONI S.r.l.s., è compresa anche la "...costruzione e la ristrutturazione, sia direttamente che

indirettamente, in Italia e/o all'estero, di edifici con destinazione vivile e/o industriale" pertanto, ha mezzi e manodopera in grado di garantire l'esecuzione dei lavori a regola dell'arte;

- la società CHROME BUILDING COSTRUZIONI S.r.l.s. è stata edotta e messa a conoscenza delle procedure interne ad AGS per gli aspetti relativi alla contabilità e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la società subappaltatrice infine è stata informata che l'appalto in oggetto rientra nella linea di finanziamento PNRR M2 C1.1 I 1.1, Linea d'Intervento C, sottoscrivendo apposite attestazioni sull'idoneità e sul possesso dei requisiti richiesti dalla specifica normativa PNRR.

Vista la *lex specialis* di gara che ammette il ricorso al subappalto nei termini previsti dalla normativa sui Lavori Pubblici in vigore al momento dell'indizione della procedura.

Vista la seguente documentazione:

- a) Il contratto di subappalto stipulato tra la società GIUDICI S.p.A. in qualità di Capogruppo del RTI GIUDICI S.p.A. – SIMAM S.p.A. – TECHNOLOGIES FOR WATER SERVICES S.p.A., e la società CHROME BUILDING COSTRUZIONI S.r.l.s per l'esecuzione di opere rientranti nella categoria SOA scorporabile OG1 relative alla *Realizzazione di opere civili ed edili* per un importo stimato pari a 149.000 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 4.500;
- b) Dichiarazione resa dal legale rappresentante della società Capogruppo GIUDICI S.p.A. che non sussistono forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile tra le imprese componenti il RTI e la ditta subappaltatrice CHROME BUILDING COSTRUZIONI S.r.l.s.;
- c) Modello DGUE nel quale il legale rappresentante della società CHROME BUILDING COSTRUZIONI S.r.l.s dichiara che la medesima è in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sufficienti per eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto;
- d) Documento Unico di Regolarità Contributiva della società CHROME BUILDING COSTRUZIONI S.r.l.s. di Corsico (MI) nel quale risulta che la medesima è in regola con i versamenti agli enti previdenziali;
- e) documentazione sottoscritta digitalmente dalla società subappaltatrice CHROME BUILDING COSTRUZIONI S.r.l.s inerente all'idoneità e al possesso dei requisiti richiesti dalla specifica normativa PNRR.

Visto inoltre l'esito delle verifiche dei requisiti in capo alla ditta subappaltatrice effettuate dalla Stazione Appaltante, ad eccezione di alcune che, alla data del presente provvedimento, risultano essere ancora in fase di istruttoria; pertanto, detta autorizzazione è sottoposta alla condizione risolutiva della conclusione positiva dei pendenti procedimenti relativi:

- all'ottemperanza degli obblighi previsti dalla L. 68/99 di cui all'art. 94 c. 5 lett. b) del D.lgs. 36/2023

c.d. Codice;

- agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di cui all'art. 94 c. 6 del medesimo codice.

Ritenuto, per le motivazioni sopra dettagliate, che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione del subappalto in oggetto per l'importo di € 149.000 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.500 alla società CHROME BUILDING COSTRUZIONI S.r.l.s di Corsico (MI), dando atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di codesta stazione appaltante nel caso in cui le verifiche di cui sopra, attualmente in fase di istruttoria, dovessero evidenziare delle irregolarità.

DETERMINA

- 1)** di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2)** di autorizzare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, la società GIUDICI S.p.A. in qualità di Capogruppo del RTI GIUDICI S.p.A. – SIMAM S.p.A. – TECNOLOGIE FOR WATER SERVICES S.p.A. a subappaltare alla società CHROME BUILDING COSTRUZIONI S.r.l.s. di Corsico (MI), l'esecuzione di lavorazioni rientranti nella categoria SOA scorporabile OG1, relative alla *Realizzazione di opere civili ed edili*, per un importo stimato pari a € 149.000 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.500;
- 3)** di dare atto che l'importo dei lavori concessi in subappalto alla società CHROME BUILDING COSTRUZIONI S.r.l.s. di Corsico (MI) di cui al presente provvedimento, rientra nel limite previsto dalla normativa vigente oltre che dalla *lex specialis* di gara predisposta per l'appalto in oggetto;
- 4)** di dare atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di questa stazione appaltante nel caso in cui le verifiche, in capo alla società subappaltatrice, attualmente in fase di istruttoria dovessero evidenziare delle irregolarità;
- 5)** di prendere atto che nel contratto di subappalto, sottoscritto dalle parti, è previsto tra l'altro che:
 - i lavori oggetto di subappalto, verranno compensati a misura secondo quanto dettagliato nell'allegato A) facente parte integrante e sostanziale del medesimo contratto;
 - i prezzi unitari con i quali saranno contabilizzati i lavori sono quelli concordati tra l'impresa e il subappaltatore ed allegati al contratto di subappalto "allegato A";
 - l'impiego di manodopera specializzata e di manovalanza in numero adeguato alle necessità e

nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito nonché la direzione e l'assistenza a tutto il proprio personale al fine della regolare esecuzione delle opere oggetto di subappalto;

- il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119 c.12 del Codice, per tali prestazioni, dichiara di garantire gli stessi gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'appaltatore;

- Il subappaltatore, per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro dell'appaltatore, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività ricomprese nei lavori in subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente;

- i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti all'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso nel rispetto di quanto previsto dal suddetto comma dell'articolo 119 del Codice.

6) di stabilire altresì che, ove ricorrano i presupposti, il Responsabile dei Lavori provveda immediatamente a notificare al Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) dell'Unità Locale Socio-Sanitaria (U.L.S.S.) competente la documentazione prevista dall'art. 99 del D.lgs. 81/2008 come modificato dal D.lgs. 106/2009, concernente "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili";

7) di dare atto che questa Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi rese, trattandosi di micro (o piccola) impresa, ai sensi dell'art. 119 c. 11 lett. a) del D.lgs. 36/2023; restano salve le ulteriori ipotesi contemplate dal menzionato comma 11, dell'art.119, lett. b) e c) del medesimo articolo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Carlo Alberto Voi)

Peschiera del Garda, lì 25/03/2026
ALA/FF/mv